

NORME DI CARATTERE GENERALE

(TESTO COORDINATO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE:

- N. 2804 DD. 22.12.2005
- N. 3025 DD. 21.12.2007
- N. 161 DD. 01.02.2008
- N. 1368 DD. 05.06.2009
- N. 3341 DD. 30.12.2009

INDICE

1. DISCIPLINA COMUNITARIA
2. SOGGETTI BENEFICIARI ED ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
3. REQUISITI
4. DOMANDE NON PRIORITARIE
- 4 bis. PROGRAMMI DI INVESTIMENTO E DOMANDE DI CONTRIBUTO
5. DE MINIMIS E LIVELLI DI AGEVOLAZIONI
6. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
7. DISPOSIZIONI ANTISPECULATIVE
8. OBBLIGHI
- 8 bis. VINCOLI ECONOMICO – FINANZIARI
- 8 ter. OBBLIGHI INERENTI IL PAGAMENTO DELLE SPESE
9. REVOCHE
10. VERIFICA POLITICHE DI INCENTIVAZIONE
11. TRASFERIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI
12. CONTROLLO E VIGILANZA
13. GARANZIE
14. MODALITA' APPLICATIVE
15. DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROGETTI INTEGRATI
16. ASSEGNAZIONE DI RISORSE UMANE PER I PROGETTI INTEGRATI
17. INTERVENTI COMPENSATIVI DEL T.F.R.

1. DISCIPLINA COMUNITARIA

1. La disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato si dà per presupposta: ai principi ed alle definizioni da essa indicati si coordina il presente provvedimento.

2. SOGGETTI BENEFICIARI ED ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. I riferimenti ad “imprese” di cui alla presente parte generale, se non diversamente specificato, riguardano sia le imprese che i consorzi di imprese.
2. Possono accedere alle agevolazioni previste dalla legge, le imprese iscritte nel Registro delle Imprese della provincia di Trento, nonché quelle iscritte nel Repertorio economico amministrativo (R.E.A.) tenuto dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Trento qualora si tratti di imprese con sede legale fuori dal territorio provinciale ma in possesso del requisito di cui alla lettera a) del punto 3. e non ricadenti nelle condizioni di “non priorità” di cui al punto 4, comma 2.
3. Possono beneficiare degli interventi anche gli enti e le associazioni per le attività di impresa esercitate, purchè dotati di partita I.V.A. nonché i consorzi iscritti nel Registro delle imprese, costituiti tra le imprese e gli enti e associazioni per le attività di cui sopra. Rientrano comunque tra i soggetti beneficiari le Associazioni di categoria aderenti a Confederazioni presenti all’interno del C.N.E.L. in possesso di partita IVA .
4. Le domande di agevolazione sono presentate presso la struttura provinciale competente indicata nelle tabelle sotto riportate, ovvero presso gli enti di garanzia o gli enti creditizi a cui sia appaltato tale servizio.

CODICI ATECO 2002 – INDUSTRIA	
A	AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA
01.41	Attività dei servizi connessi all’agricoltura; creazione e manutenzione di giardini, aiuole e spazi verdi
02.01	Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali
C	ESTRAZIONE DI MINERALI
D	ATTIVITA’ MANIFATTURIERE
F	COSTRUZIONI
G	COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E DI BENI PERSONALI E PER LA CASA
50.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli

H ALBERGHI E RISTORANTI

55.5 Mense e fornitura di pasti preparati

I TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI

60.1 Trasporti ferroviari

60.24 Trasporto di merci su strada

60.3 Trasporti mediante condotte

61 Trasporti marittimi e per vie d'acqua

62 Trasporti aerei

63.1 Movimentazione merci e magazzinaggio

63.2 Altre attività connesse ai trasporti

63.4 Attività delle altre agenzie di trasporto

64 Poste e telecomunicazioni

K ATTIVITA' IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, SERVIZI ALLE IMPRESE

72 Informatica e attività connesse

73 Ricerca e sviluppo

74.12.1 Attività svolta dai centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF)

74.30.1 Collaudi e analisi tecniche dei prodotti

74.60.1 Servizi di vigilanza privata

74.7 Servizi di pulizia e disinfestazione

74.81 Attività fotografiche

74.82 Imballaggio e confezionamento per conto terzi

74.85.4 Spedizione di materiale propagandistico, compilazione e gestione di indirizzi ed elenchi

74.86 Attività dei call center

O ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI

90 Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili

92.11 Produzioni cinematografiche e di video

92.2 Attività radiotelevisive

92.31 Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie

93.01 Servizi di lavanderia, pulitura a secco e tintura di articoli tessili e pellicce

CODICI ATECO 2002 – COMMERCIO**G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E DI BENI PERSONALI E PER LA CASA**

50 Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione – escluso 50.2

	Manutenzione e riparazione di autoveicoli e 50.40.3 Riparazione di motocicli e ciclomotori
51	Commercio all'ingrosso e intermediari del commercio, autoveicoli e motocicli esclusi
52	Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli); riparazione di beni personali e per la casa – escluso 52.31 Farmacie
H	BAR E RISTORANTI
55.3	Ristoranti
55.4	Bar
I	TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI
60.2	Altri trasporti terrestri – escluso 60.24 Trasporto di merci su strada
J	ATTIVITA' FINANZIARIE
67.13.2	Limitatamente ai promotori finanziari
67.20.1	Limitatamente agli agenti e sub agenti di assicurazione
K	ATTIVITA' IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, SERVIZI ALLE IMPRESE
70.31	Agenzie di mediazione immobiliare
74.40.1	Studi di promozione pubblicitaria
74.40.2	Limitatamente agli agenti di commercio per la vendita di spazi pubblicitari
74.85.1	Videoscrittura, stenografia e fotocopiatrice
74.85.2	Traduzioni e interpretariato
74.85.3	Richiesta certificati e disbrigo pratiche
74.87.8	Limitatamente agli agenti di commercio per altre attività di servizi alle imprese n.c.a.
M	ISTRUZIONE
80.41	Autoscuole
N	SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE
85.3	Assistenza sociale
O	ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI
91.11	Attività di organizzazioni economiche e di datori di lavoro
92.12	Distribuzioni cinematografiche e di video
92.34.1	Sale da ballo e simili
92.7	Attività ricreative – escluso 92.72.1 – gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

93.05	Altri servizi alle famiglie limitatamente ai servizi di cura degli animali da compagnia quali: presa in pensione, toelettatura, addestramento e custodia
93.02	Servizi dei parrucchieri e di trattamenti di bellezza
93.03	Servizi di pompe funebri e attività connesse

CODICI ATECO 2002 – TURISMO

H	ALBERGHI E RISTORANTI
55.1	Alberghi
55.2	Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni – escluso 55.23.5 Agriturismo
I	TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI
63.3	Attività delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; attività di assistenza turistica
K	ATTIVITA' IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, SERVIZI ALLE IMPRESE
74.87.6	Organizzazione di fiere, esposizioni, convegni
O	ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI
92.33	Parchi di divertimento
92.6	Attività sportive
92.72.1	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
93.04	Servizi dei centri per il benessere fisico

CODICI ATECO 2002 – COOPERAZIONE

CODICI ATTIVITA' PREVISTI NELLE TABELLE DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL TURISMO

A	AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA
02.02	Servizi connessi alla silvicoltura e all'utilizzazione di aree forestali
K	ATTIVITA' IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, SERVIZI ALLE IMPRESE
74.87	Altri servizi alle imprese

5. Restano comunque fermi i seguenti principi:
- a) presso il settore Cooperazione sono presentate le domande delle società cooperative e delle imprese sociali ad eccezione di quelle di aiuto per la ricerca di cui alla lettera g), di quelle per l'assegnazione di aree e infrastrutture per attività economiche di cui alla lettera h) e di quelle relative agli interventi per il mantenimento di imprese commerciali in aree marginali o svantaggiate di cui alla lettera d). Le domande inerenti iniziative turistiche sono presentate presso il settore Turismo secondo le

indicazioni di cui al comma 4, tranne quelle riguardanti il turismo sociale di cui alla legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 che sono presentate presso il settore Cooperazione;

- b) presso il settore Artigianato sono presentate le domande per investimenti che riguardano il settore di attività dell'artigianato o del commercio – quando questo è connesso allo svolgimento di attività artigianale – da parte delle imprese iscritte all'Albo delle imprese artigiane previsto dalla legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 e delle imprese che intendono iscriversi a detto Albo; qualora l'iscrizione non intervenga entro un anno dalla presentazione dell'istanza, la domanda verrà trasmessa alle strutture individuate ai sensi delle successive lettere;
 - c) presso il settore Turismo sono presentate le domande per investimenti che ricadono in esercizi alberghieri, ancorchè riguardino investimenti in parti dell'esercizio autorizzate anche alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone non alloggiate o ad attività commerciali o di servizio nonché le domande di aiuto per la commercializzazione;
 - d) le domande relative agli interventi per il mantenimento di imprese commerciali in aree marginali o svantaggiate sono presentate presso il settore Commercio;
 - e) le domande delle Associazioni di categoria sono presentate al rispettivo settore di riferimento;
 - f) se l'investimento riguarda più settori di attività (per esempio commercio e turismo), la domanda è presentata presso la struttura competente per l'investimento prevalente previsto;
 - g) presso il settore industria sono presentate le domande di aiuto per la ricerca;
 - h) le domande per l'assegnazione di aree e infrastrutture per attività economiche sono disciplinate dalle disposizioni del settore industria.
6. Non è ammessa la presentazioni di domande integrative; non costituiscono domanda integrativa la domanda per supero di spesa ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 12 della legge, nonché la richiesta del soggetto tendente a far valere l'attribuzione di una maggior misura di agevolazione in funzione di una priorità o della dimensione d'impresa, purchè la richiesta sia presentata prima dell'adozione del provvedimento di concessione.
7. Le domande di agevolazione presentate al di fuori dei termini fissati dalle disposizioni settoriali, per le quali sia stata esplicitata richiesta di adesione ad un patto territoriale ma che non possono essere ammesse ai benefici pattizi non sono dichiarate irricevibili ma sono esaminate secondo le disposizioni settoriali medesime.

3. REQUISITI

- 1. Per beneficiare delle agevolazioni della legge, le imprese debbono:
 - a) avere una unità operativa nel territorio provinciale: per unità operativa si intende una struttura aziendale in grado di produrre beni e servizi, tanto sotto il profilo tecnologico che amministrativo;
 - b) non avere in corso procedure concorsuali né essere state sottoposte ad esecuzione immobiliare.

4. DOMANDE NON PRIORITARIE

1. Le domande di agevolazione sono distinte in prioritarie e non prioritarie: accedono alle agevolazioni della legge le domande prioritarie.
2. Sono non prioritarie le domande di agevolazione presentate da imprese:
 - a) che svolgono le attività indicate al num. 4) dell'art. 2195 C.C.;
 - b) non aventi sede legale sul territorio provinciale, escluse quelle operanti sul territorio della provincia di Trento da almeno tre anni;
 - c) imprese non comprese nelle tabelle previste dal comma 4 del punto 2 (codici ATECO 2002);
 - d) consorzi costituiti per più di un terzo da soggetti non compresi nelle tabelle previste dal comma 4 del punto (codici ATECO 2002).
3. Nelle disposizioni che disciplinano i singoli settori economici possono essere inoltre previste ulteriori ipotesi di domande non prioritarie.

4.BIS PROGRAMMI DI INVESTIMENTO E DOMANDE DI CONTRIBUTO

1. Per programmi di investimento si intendono le iniziative imprenditoriali che riguardano un insieme di investimenti fissi destinati ad una specifica comune destinazione aziendale.
2. Le domande di contributo possono riferirsi all'intero programma di investimento o a quote del medesimo.
3. Sono ammesse più domande riferite a quote diverse del medesimo programma di investimento soltanto in presenza di una delle seguenti condizioni:
 - le tipologie di investimento siano diverse (acquisizione immobiliare, realizzazione di opere, acquisizione di beni mobili);
 - nell'ambito della medesima tipologia di investimento, l'investimento riferito alla singola domanda possa essere individuato in modo distinto (acquisto di terreno, acquisti di altri immobili, realizzazioni di superfici diverse, acquisto di beni mobili diversi).
4. In ogni caso il principio di razionalità e funzionalità degli investimenti agevolati è verificato al completamento dell'iniziativa e pertanto in sede di concessione di domande in procedura valutativa sono posti i vincoli tecnici necessari per soddisfare il principio stesso. In procedura automatica, detti requisiti devono essere soddisfatti all'atto di presentazione della domanda.

5. LIVELLI DELLE AGEVOLAZIONI

1. soppresso
2. La graduazione dell'intensità delle agevolazioni – entro le soglie massime consentite dalla normativa comunitaria – è disposta tenendo conto nello specifico dei seguenti elementi:

- priorità di intervento stabilite dai criteri settoriali, favorendo in particolare la crescita dimensionale delle imprese, la diffusione dell'innovazione ed il miglioramento qualitativo delle aziende;
 - dimensione delle imprese in armonia con la disciplina comunitaria;
 - eventuali svantaggi localizzativi individuati dai criteri settoriali.
3. Le agevolazioni destinate ad iniziative che presentino in modo minore gli elementi di cui al comma precedente, sono determinate entro i limiti consentiti dalla normativa comunitaria in rapporto all'andamento del costo del denaro.
 4. In relazione alla contrazione delle risorse a disposizione nel bilancio della Provincia, la Giunta provinciale, prima della concessione dei contributi, può disporre la riduzione delle aliquote di contributo.
 5. Nelle istruttorie esaminate con procedura valutativa, si ritengono sostenute le spese per le quali sia stato emesso regolare documento fiscale. Le disposizioni che disciplinano i singoli settori economici possono stabilire ulteriore documentazione ai fini dell'erogazione delle agevolazioni.
 6. Contestualmente all'applicazione dei livelli minimi di agevolazione previsti a decorrere dall'anno 2008, la Giunta provinciale definirà nuove procedure di semplificazione amministrativa, con particolare riferimento all'istruttoria delle domande afferenti iniziative d'investimento classificate nella priorità "altri casi".

6. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. L'avvio dell'istruttoria è compiuto secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande; la concessione delle agevolazioni avviene in ordine cronologico rispetto al termine dell'istruttoria, in applicazione di quanto previsto dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, anche nel caso di istanze presentate all'interno di patti territoriali di cui all'articolo 12 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4; in tal caso per la conclusione dell'istruttoria si attende l'esito della procedura pattizia.
2. La giunta provinciale può indire bandi, anche in deroga al presente provvedimento, per l'incentivazione di specifiche iniziative ovvero per una generalità di interventi, il bando deve avere carattere temporaneo; le procedure per la sua approvazione sono quelle previste dall'art. 35 della legge;
3. L'istruttoria per la concessione delle agevolazioni può essere effettuata direttamente dalla Provincia ovvero affidata in concessione, con le modalità indicate dall'articolo 15 della legge.
4. Gli enti convenzionati erogano l'agevolazione – nei limiti previsti dall'articolo 15, comma 6 della legge – anche prima dell'adozione del provvedimento di cui al comma 7 dello stesso articolo 15.
5. Nel caso di insufficienti disponibilità finanziarie, le agevolazioni sono concesse a carico degli stanziamenti di bilancio dell'anno successivo o, persistendo l'insufficienza di fondi, del secondo anno successivo. Sono fatte salve le eventuali riserve di fondi e

precedenze di concessione previste nelle disposizioni che disciplinano i singoli settori economici.

6. La Provincia può comunque, stipulando apposite convenzioni, chiedere agli enti di garanzia di cui all'articolo 15 comma 1 della legge di mettere a disposizione, alle migliori condizioni di mercato, fondi propri destinati all'erogazione di contributi alle imprese.

7. DISPOSIZIONI ANTISPECULATIVE

1. Non è agevolabile l'acquisto di beni immobili e di diritti di utilizzazione di tecnologie, brevetti, know-how, risultati di ricerche, diritti di licenza e similari tra:
 - a. coniugi, parenti ed affini entro il primo grado, anche nel caso in cui uno dei coniugi, parenti e affini sia cointestatario del bene; nel caso la cessione avvenga tra società e/o imprese individuali, qualora il coniuge, parente o affine abbia una partecipazione pari o superiore a quella che il codice civile indica per aversi il requisito di società controllata o collegata;
 - b. società collegate o controllate ai sensi del codice civile;
 - c. soci dell'impresa istante;
 - d. società di cui facciano parte uno o più soci dell'impresa istante; nel caso di partecipazione in società di capitali, la partecipazione deve essere superiore al 10%;
2. In presenza di particolari ragioni di interesse pubblico o connesse alla natura giuridica dell'impresa, la Giunta provinciale è autorizzata ad adottare – su richiesta da presentare presso il servizio provinciale competente – un provvedimento di deroga alle disposizioni dettate dal comma precedente;
3. Il comma 1 non si applica nel caso in cui il bene sia ceduto da società a partecipazione pubblica, nonché, per le fattispecie di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, nel caso in cui la proprietà dei beni sia stata acquisita dalla società venditrice, entro i dodici mesi antecedenti alla data della cessione al soggetto richiedente l'agevolazione. Le spese ammesse ad agevolazione non possono essere superiori al prezzo di acquisto sostenuto dal venditore.

8. OBBLIGHI

1. La durata dell'obbligo di non alienare, cedere o distogliere dalla loro destinazione i beni per i quali sono state concesse le agevolazioni è pari a:
 - a. beni immobili: 10 anni
 - b. beni mobili di importo superiore ad € 250.000,00: 5 anni
 - c. altri beni mobili: 3 anni
2. La decorrenza degli obblighi sopra indicati è fissata nelle disposizioni settoriali.
3. La concessione delle agevolazioni potrà essere subordinata all'apposizione di specifici obblighi e vincoli finanziari od occupazionali.

4. Nei casi in cui l'agevolazione concessa sia vincolata al raggiungimento ovvero al mantenimento di determinati livelli occupazionali, l'erogazione può essere subordinata a prestazione di garanzia per il periodo per il quale obbligo è previsto. Si presume rientrante in un margine di oscillazione fisiologica dell'occupazione rispetto alle vicende di mercato, e non si considera quindi violazione degli obblighi occupazionali, una riduzione non superiore al 20% degli occupati stabiliti; tale disposizione non si applica nel caso di attività sostitutive e qualora l'impresa goda dei benefici previsti per la priorità "incrementi occupazionali".
5. In presenza di calamità naturali, grave ed accertata crisi di mercato, gravi situazioni familiari o di salute o altre situazioni di rilevanza sociale, la Giunta provinciale – in applicazione di quanto disposto dall'art. 16, comma 5, della legge – può disporre il venir meno – totale o parziale - degli obblighi.

8 BIS VINCOLI ECONOMICO – FINANZIARI

1. Per le domande di contributo relative ad investimenti fissi, interventi di protezione ambientale e ricerca sono stabilite le disposizioni inerenti la valutazione della validità e dell'idoneità dell'iniziativa sotto il profilo economico-finanziario e la conseguente apposizione di vincoli economici-finanziari di cui al presente punto, mentre per iniziative diverse si fa rinvio alle disposizioni settoriali di riferimento.
2. Ai sensi dell'art. 14, comma 1 bis, della legge sono stabilite disposizioni semplificate per le domande di contributo presentate in procedura valutativa con spesa ammissibile fino a 300.000 euro. Per tali domande l'esame sotto il profilo tecnico-amministrativo prescinde dalla valutazione della validità e dell'idoneità dell'iniziativa sotto il profilo economico-finanziario e dalla conseguente apposizione dei relativi vincoli.
3. Le domande con spesa ammissibile superiore a euro 300.000 sono valutate positivamente con riferimento alla validità e all'idoneità sotto il profilo economico finanziario attraverso l'apposizione di un vincolo di raggiungimento o mantenimento di un livello di mezzi propri del 15% arrotondato ai 1.000 euro superiori, del capitale investito presumibilmente al completamento dell'iniziativa nel caso di spesa ammissibile fino a euro 1.000.000, ovvero in presenza di una delle seguenti condizioni:
 - a) un livello di mezzi propri risultante dall'ultimo bilancio allegato alla domanda di agevolazione almeno pari al 5% del capitale investito;
 - b) una valutazione di leasing ai fini dell'erogazione di un finanziamento riferito all'investimento oggetto della domanda, di importo almeno pari al 70% della spesa prevista.

In mancanza di bilancio come nel caso di imprese con un regime di contabilità diverso da quello ordinario o di nuove iniziative risulta applicabile soltanto la condizione di cui alla lettera b) del presente comma.

4. Per le domande di importo superiore ad euro 1.000.000, nel caso la valutazione della validità e dell'idoneità dell'iniziativa venga effettuata dalla Commissione tecnica per il turismo o dai soggetti istruttori di cui all'articolo 5 della legge, ove competenti, si prescinde dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. Il capitale investito presumibilmente al completamento dell'investimento indicato al comma 3 è calcolato come somma algebrica del capitale investito risultante dall'ultimo bilancio allegato alla domanda di agevolazione, incluso il residuo debito di beni pluriennali acquisiti in leasing e dell'entità degli investimenti ammessi ad agevolazione e dei disinvestimenti previsti nella domanda stessa. Nella determinazione del livello di mezzi propri di cui al comma 3 medesimo sono considerati eventuali finanziamenti soci a carattere infruttifero.
6. La fissazione del vincolo economico-finanziario di cui al comma 3 comporta anche il vincolo di mantenimento del livello di mezzi propri per i tre esercizi successivi a quello in cui sono raggiunti o comunque in cui inizia a decorrere il mantenimento.
7. La rideterminazione della spesa ammissibile comporta automaticamente l'applicazione delle disposizioni previste dai commi 2 e 3 in relazione alla spesa rideterminata.
8. Il mancato rispetto delle condizioni e dei vincoli di cui al presente punto implica il non accoglimento delle domande presentate ovvero, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalle disposizioni settoriali, la revoca dei contributi concessi.

8 TER OBBLIGHI INERENTI IL PAGAMENTO DELLE SPESE

1. Fatto salvo quanto indicato al successivo comma 3, le spese si intendono sostenute se sia intervenuto anche il pagamento, intendendo con esso l'azzeramento della posizione debitoria tra il beneficiario dell'agevolazione e fornitore del bene oggetto di intervento agevolativo.
2. La documentazione per l'attestazione del pagamento delle spese è individuata nelle disposizioni settoriali.
3. Nel caso di investimenti effettuati tramite operazioni di leasing, alla data di presentazione della domanda dovranno risultare pagati i canoni di locazione già scaduti; nel caso di leaseback, oltre ai canoni scaduti fino alla data della domanda dovranno risultare pagate anche le spese oggetto dell'operazione di leaseback.
4. La parte di spesa non pagata o non attestata idoneamente secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, non è agevolabile e pertanto è dedotta dalla spesa ammissibile.

9. REVOCHE

1. L'inosservanza degli obblighi indicati dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 o dalle sue disposizioni attuative comporta la revoca delle agevolazione – con obbligo di restituire la somma maggiorata da interessi legali, calcolati a partire dalla data di pagamento e fino alla data di riscossione delle somme restituite – o la sospensione della procedura di erogazione.

2. Si procede a revoca totale nelle ipotesi in cui – per fatto imputabile al richiedente – il beneficio non abbia raggiunto le finalità per le quali è stato concesso. Si presumono non raggiunte le finalità dell'intervento quando il vincolo di destinazione di cui al punto precedente sia violato – per gli investimenti immobiliari – entro 5 anni, ovvero per gli investimenti mobiliari per i periodi previsti dal punto 8 comma 1 lettere b) e c) .
3. Si procede a revoca parziale, per un importo proporzionato alla durata o all'entità dell'inosservanza, quando sia stato violato un obbligo connesso al beneficio.
4. Si sospende la procedura d'erogazione dei contributi concessi – con provvedimento adottato dalla Giunta provinciale – nei casi in cui l'amministrazione venga a conoscenza di gravi violazioni alle previsioni di cui all'art. 16 comma 6 lettera c) della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 compiute dalla ditta richiedente. Col medesimo provvedimento sono indicati i presupposti e le modalità con le quali dare nuovamente corso all'erogazione dei contributi o per revocare le agevolazioni concesse.
5. Nel caso in cui l'erogazione di contributi sia avvenuta in unica soluzione o nel caso in cui essa abbia già avuto termine, l'inosservanza degli obblighi previsti all'art. 16 comma 6 lett. C) della legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 comporta la revoca dei contributi ed il conseguente obbligo di restituire le somme percepite, aumentate degli interessi legali se – entro 60 giorni dalla richiesta formulata dal Servizio competente – il beneficiario non regolarizzi la propria posizione.
6. Gli obblighi indicati ai commi 4 e 5 hanno la medesima durata degli obblighi connessi ai contributi percepiti in base alle disposizioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6

10. VERIFICA POLITICHE DI INCENTIVAZIONE

1. La verifica annuale dell'efficacia delle politiche di incentivazione viene effettuata anche utilizzando i dati forniti al medesimo scopo al Ministero delle Attività Produttive ai sensi della legge n. 266/97 e del D. Lgs. 123/98.

11. TRASFERIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI

1. Può essere trasferita la parte residua dei contributi concessi all'impresa originaria richiedente, a condizione che l'imprenditore subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti, continui ad esercitare l'impresa ed assuma gli obblighi relativi.
2. Non determina cessione di azienda l'operazione di ristrutturazione del gruppo secondo logiche di società di partecipazione.
3. Le modalità di presentazione della richiesta e della documentazione necessarie per il trasferimento delle agevolazioni e dei relativi obblighi sono individuate dalle disposizioni settoriali.

12. CONTROLLO E VIGILANZA

1. Gli aiuti concessi in base alla legge, comportano l'obbligo per il beneficiario di utilizzare le somme percepite per il raggiungimento delle finalità per le quali le stesse sono state richieste.
2. Sono disposti controlli per la verifica del rispetto degli obblighi derivanti dalla legge, dal presente provvedimento ovvero dagli atti amministrativi o contrattuali: possono essere effettuati anche controlli a campione.
3. Ai controlli provvedono i soggetti istruttori.
4. Ove l'istruttoria non sia eseguita direttamente dalla Provincia, ai servizi competenti in materia di incentivazione spetta la vigilanza sui soggetti istruttori, nei modi stabiliti dalle convenzioni.

13. GARANZIE

1. La costituzione di eventuali garanzie deve essere effettuata mediante:
 - a) deposito in contanti
 - b) deposito di libretto al portatore
 - c) deposito di titoli di Stato o garantiti dallo Stato
 - d) fidejussione bancaria
 - e) polizza fideiussoria

14. MODALITA' APPLICATIVE

1. La Giunta provinciale può stabilire norme e indirizzi organizzativi per l'attuazione del presente provvedimento, anche in relazione alle necessità di assicurare uniforme interpretazione delle disposizioni di natura organizzativa. I relativi atti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

15. DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROGETTI INTEGRATI

1. Possono avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 34 bis, commi 4 e 5, della legge, i consorzi, le società consortili e le società cooperative di cui all'articolo 16 della legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17, per la realizzazione di progetti integrati.
2. I consorzi – iscritti nel Registro delle imprese della provincia di Trento – devono essere “consorzi esterni” formati da almeno 5 imprese, con un fondo consortile minimo di 30.000 Euro. Per le società consortili e le società cooperative è invece richiesto un capitale sociale minimo di 20.000 Euro ed almeno 1 unità lavorativa annua.
3. S'intendono “progetti integrati” i progetti che comportino esecuzione di opere nell'interesse della totalità dei partecipanti al consorzio ed attivazione congiunta – anche indiretta – di risorse pubbliche e private. Si ha attivazione indiretta, quando siano realizzate opere pubbliche funzionali alla realizzazione del progetto ovvero compartecipazione dell'ente pubblico alla compagine societaria.
4. I progetti integrati possono beneficiare delle agevolazioni per gli investimenti fissi anche per la realizzazione delle parti comuni di immobili. Si intende per parte comune l'opera di utilizzazione non esclusiva di uno o più partecipanti al consorzio, che comunque produca utilità per la generalità dei consociati. I progetti integrati possono inoltre beneficiare dell'assegnazione di risorse umane, di cui al successivo punto, purchè ai

progetti medesimi sia riconosciuto carattere innovativo rispetto all'attività precedentemente svolta dai richiedenti (sia singolarmente che collettivamente considerati) e ricadute positive sui sistemi economici o di interscambio.

5. Le agevolazioni per gli investimenti fissi e per i servizi alle imprese sono concessi nei limiti, nelle ipotesi e con le modalità previste dalle relative leggi provinciali e dai criteri e modalità d'applicazione da individuarsi con riferimento al settore di attività prevalentemente esercitata dalle imprese richiedenti.
6. Gli obblighi connessi alla concessione delle suddette agevolazioni gravano sui soggetti effettivamente beneficiari dell'intervento.

16. ASSEGNAZIONE DI RISORSE UMANE PER I PROGETTI INTEGRATI

1. Può essere disposta nei confronti degli enti di cui al comma 1 del punto 15 l'assegnazione di risorse umane, con onere a carico del Fondo per la finanza d'impresa, a sensi dell'art. 34-bis, comma 5, della legge, per l'attuazione di progetti integrati. L'assegnazione è disposta per una durata massima di mesi 12; il relativo onere non può essere superiore a 30.000 Euro.
2. La richiesta di assegnazione di risorse umane, va presentata dal 10 gennaio al 9 agosto e dal 26 agosto al 20 dicembre di ogni anno, presso l'ente competente ad istruire le domande, ai sensi del precedente comma 1, individuato con riferimento al settore di attività prevalentemente esercitata dalle imprese richiedenti così come previsto dal punto 2, indicando la tipologia dell'iniziativa, il profilo professionale del soggetto richiesto, il periodo di durata dell'assegnazione e la dichiarazione di assenso preventivo all'eventuale sostituzione del soggetto assegnato.
3. Presso le imprese di cui al precedente punto può essere disposta la messa a disposizione di personale provinciale ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 7 della legge provinciale 20 dicembre 2005, n. 20 "Misure per il contenimento delle spese relative alla gestione del personale provinciale messo a disposizione di altri soggetti."
4. Può essere inoltre disposto il rimborso del costo di consulenti e collaboratori esterni. In tal caso, la domanda va presentata prima dell'inizio del rapporto. L'Ente competente all'istruttoria dispone la concessione del beneficio – disciplinando anche ogni vicenda del rapporto – al richiedente l'assegnazione, per il rimborso del corrispettivo della prestazione, che avrà luogo dietro presentazione di regolare documento fiscale. Detto beneficio è concesso a titolo "de minimis".
5. L'istruttoria relativa è compiuta, per quanto sopra non disposto, secondo i principi dell'articolo 14 della legge (procedura valutativa) e da ogni altra disposizione del presente provvedimento che sia ad essa applicabile.
6. Qualora le risorse a disposizione non siano compatibili con l'entità delle domande pervenute, è facoltà dei Dirigenti competenti formulare graduatorie d'intervento, sulla base dei criteri dei cui al comma 4 del precedente punto.
7. La concessione dei benefici di cui al presente punto comporta l'obbligo di utilizzare le risorse umane assegnate per il fine stabilito, nonché l'obbligo di realizzare l'iniziativa nei tempi previsti, sostenendo i relativi investimenti. La violazione di tale obbligo comporta un danno alla Provincia da quantificarsi contrattualmente.

17. INTERVENTI COMPENSATIVI DEL T.F.R.

1. Gli enti di cui all'articolo 15, comma 1, della legge provinciale 6/1999 che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi possono concedere contributi in conto capitale

finalizzati al parziale ristoro del costo dei finanziamenti assunti dalle imprese in conseguenza del conferimento, ai sensi delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 252/2005, delle quote di trattamento di fine rapporto a forme pensionistiche complementari. I contributi sono da considerarsi in regime di “de minimis”.

2. Possono fruire dei contributi di cui al comma precedente le imprese che posseggono i requisiti per accedere alle agevolazioni previste dai presenti criteri.
3. La Giunta Provinciale stabilisce annualmente l'ammontare della somma a valere sul fondo per la finanza di impresa da destinarsi alla concessione dei contributi di cui al comma 1 e provvede al riparto della stessa ai Confidi sulla base di indicatori oggettivi di fabbisogno.
4. La Giunta provinciale su proposta dei Confidi, stabilisce i criteri e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi.
5. I Confidi comunicano periodicamente alle strutture competenti della Provincia i dati relativi alle concessioni, anche ai fini dell'individuazione delle quote di “de minimis” utilizzate dalle singole imprese. Annualmente gli enti comunicano il rendiconto dei fondi assegnati. Eventuali rimanenze sulle assegnazioni annuali possono essere utilizzate ai medesimi fini negli esercizi successivi.
6. La misura massima del contributo corrisponde al 50% degli oneri finanziari a carico dell'impresa, calcolata sull'ammontare annuo delle quote di T.F.R. conferite, o da conferirsi, alle forme pensionistiche complementari.